

COMUNICATO

MODIFICHE REGOLAMENTARI IN VIGORE DAL 1.1.2013

Dal **1.1.2013** - come già anticipato con il comunicato del 5 giugno - entrano in vigore le modifiche regolamentari adottate dal Comitato dei Delegati nel maggio scorso per garantire la sostenibilità del rapporto contributi-prestazioni nei prossimi 50 anni, approvate dai Ministeri vigilanti lo scorso novembre.

Le modifiche riguardano:

1. **Innalzamento graduale dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia retributiva da 67 anni a 70 anni, mantenendo la possibilità di accesso alla vecchiaia con calcolo misto a 67 anni:**

il passaggio da 67 anni a 70 per la pensione di vecchiaia retributiva viene previsto con gradualità dal **2014 al 2019**, elevando ogni anno di sei mesi l'età richiesta. Rimane ferma la possibilità di accedere al **trattamento di vecchiaia con calcolo misto** (retributivo/contributivo) ad un'età inferiore, prevedendo anche qui un innalzamento graduale dell'età anagrafica dagli attuali **65 anni ai 67**. Di seguito la tabella riassuntiva:

Pensione di vecchiaia retributiva: requisiti anagrafici e contributivi

Anno	Età anagrafica	Anzianità contributiva minima
2013	67 anni	34 anni
2014	67 anni e sei mesi	34 anni
2015	68 anni	35 anni
2016	68 anni e sei mesi	35 anni
2017	69 anni	35 anni
2018	69 anni e sei mesi	35 anni
2019	70 anni	35 anni

Pensione di vecchiaia anticipata (calcolo misto retributivo/contributivo): requisiti anagrafici e contributivi

Anno	Età anagrafica	Anzianità contributiva minima
2013	65 anni e 6 mesi	34 anni
2014	66 anni	34 anni
2015	66 anni e 6 mesi	35 anni
2016	67 anni	35 anni

2. Introduzione dei requisiti dell'assicurazione generale obbligatoria per la pensione contributiva con aumento graduale dell'età anagrafica:

dal **1.1.2013** la disciplina della pensione contributiva cambia radicalmente, prevedendo che il trattamento possa essere liquidato in favore di coloro che abbiano almeno **20 anni di contribuzione effettiva con un ammontare non inferiore a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della legge 335/95**. Anche in tale ipotesi è previsto un' **innalzamento graduale dell'età da 65 a 67 anni**, elevando ogni anno di sei mesi l'età richiesta.

Si prescinde da tali requisiti solo per il pensionando in possesso di un'età anagrafica pari a **70 anni con 5 anni di anzianità contributiva**.

	Requisiti anagrafici e contributivi Pensione Vecchiaia Contributiva	
Anno	Età anagrafica	Anzianità contributiva minima
2013	65 anni e 6 mesi	20 anni
2014	66 anni	20 anni
2015	66 anni e 6 mesi	20 anni
2016	67 anni	20 anni

3. Indicizzazioni:

Dal **1.1.2013** cambia la disciplina delle rivalutazioni: per le pensioni superiori ai **1500,00 euro mensili lordi** è previsto il blocco della rivalutazione nel biennio 2013-2014, mentre per quelle superiori ai 35.000,00 euro annui lordi il blocco proseguirà anche nel quinquennio 2015-2019.

Dal **1.1.2013** i redditi da considerare ai fini della media per il calcolo delle pensioni retributive non saranno più rivalutati al 100 per cento, ma solo **al 75 per cento con il rispetto del *pro rata***.

4. Neodiplomati e praticanti:

Per tali categorie di iscritti si introduce l'accredito figurativo dell'intera contribuzione soggettiva ai fini della determinazione del montante contributivo per il calcolo delle pensioni di vecchiaia e anzianità liquidate dalla Cassa.